SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1525

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NAPOLI, INZERILLO, PINTO, MORA, VENTRE, RABINO, DI NUBILA, LEONARDI e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1993

Modifica dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativa all'inquadramento dei medici condotti nella qualifica apicale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recita testualmente: «Nella prima applicazione del presente decreto i posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, determinate ai sensi dell'articolo 15 nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna unità sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di medico condotto, di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

La norma di cui sopra non sarebbe meritevole di alcuna censura se le regioni, dopo quindici anni, avessero determinato le piante organiche ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 833 del 1978, e fossero stati banditi i concorsi riservati ai medici condotti.

Le lentezze burocratiche ed amministrative hanno ritardato l'approvazione delle piante organiche e quindi l'espletamento dei concorsi di cui sopra.

Tutto ciò viene a ledere ineluttabilmente le aspettative e gli interessi dei medici condotti con oltre venti anni di anzianità di servizio. Infatti, questi ultimi, nelle more della applicazione del decreto sopracitato, hanno raggiunto o raggiungeranno la fatidica età pensionabile per cui sono o saranno collocati a riposo e quindi impossibilitati a partecipare ai concorsi loro riservati per raggiungere il grado apicale.

Ne deriva quindi che coloro i quali hanno una maggiore anzianità di servizio saranno penalizzati rispetto ai colleghi più giovani.

Pertanto senza la modificazione della norma, i medici condotti più anziani saranno collocati a riposo con la qualifica di coadiutore (aiuto) anzichè quella apicale (primario).

Il presente disegno di legge mira ad evitare che si produca un danno irreparabile nei confronti di una categoria di professionisti che in epoca difficile hanno prestato la loro opera di assistenza con notevole spirito di sacrifici e con mille difficiltà (si pensi infatti alla difficoltà di raggiungere l'assistito in località non servite da strade dove molte volte mancava persino la corrente elettrica).

Con il presente disegno di legge che modifica o meglio integra l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si tenta di fare giustizia nei confronti di una categoria che ha sempre meritato e si adoperava per il bene comune.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai medici titolari di condotte mediche che abbiano una anzianità di servizio superiore a venti anni, e che nella more dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, siano stati o saranno posti a riposo per raggiunti limiti di età, deve essere riconosciuta la qualifica apicale e non quella di coadiutore con decorrenza dei benefici dalla data di collocazione a riposo.